



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**Città Metropolitana di Milano**

prot. 5819

**ORDINANZA N. 19**  
**DEL 06.03.2024**

**OGGETTO: Demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE**

- Visto il sopralluogo eseguito in data 08.02.2024 presso l'immobile sito in via [REDACTED], di proprietà della [REDACTED], ivi residente, presso il quale veniva rilevata l'esecuzione di alcune opere edili in assenza di autorizzazione;
- Considerato che da tale sopralluogo, svolto alla presenza del Sig. [REDACTED] in rappresentanza della proprietà e dell' [REDACTED] in qualità di Direttore dei Lavori della CILA [REDACTED] per la riqualificazione energetica dell'edificio, veniva rilevato quanto di seguito:
  1. Presenza all'interno dell'area cortilizia posta sul retro del fabbricato di due strutture realizzate in carpenteria metallica destinate, così come dichiarato in occasione del sopralluogo, al sostegno di pannelli fotovoltaici;
  2. Nuova costruzione di porzione di muratura avente lunghezza pari a circa ml 4,50 ed altezza superiore a ml 2,00, posta a ridosso con la recinzione che divide la porzione centrale dell'area del fabbricato in questione rispetto a quella limitrofa ed in prosecuzione della veranda esistente, senza titolo abilitativo;
  3. Chiusura tramite serramenti vetrati della veranda/tettoia esistente posta sul retro del fabbricato che veniva regolarizzata "aperta" (senza serramenti) con il Permesso di Costruire in sanatoria n. [REDACTED], al fine di garantire i corretti rapporti aeroilluminanti dei locali residenziali retrostanti;
- vista la comunicazione del Comando di Polizia Locale all'Autorità Giudiziaria;
- vista la comunicazione dell'Amministrazione Comunale del 14.02.2024 di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90;
- vista la memoria prodotta in data 27.02.2024 da parte dell' [REDACTED] nell'interesse anche della Sig.ra [REDACTED] che veniva controdedotta dallo scrivente Ufficio con nota del 28.02.2024 n. prot. 5148, che di seguito si riassume:



Punto n. 1:

Si prende atto di quanto dichiarato in merito all'attività di posa dei pannelli fotovoltaici nell'ambito di applicazione dell'art. 6 del DPR 380/01 "Attività edilizia libera";

Punto n. 2:

Si evidenzia come il manufatto realizzato senza titolo abilitativo sarà oggetto di Ordinanza di demolizione con possibilità, laddove conforme alle vigenti norme, di deposito di apposita istanza di sanatoria;

Punto n. 3:

Relativamente alla chiusura della veranda/tettoia esterna con serramenti vetrati non si condivide quanto affermato in merito all'applicabilità delle previsioni dell'art. 6 comma 1 lettera b-bis del DPR 380/01, così come introdotte introdotte dalla L. 142/22, per quanto di seguito descritto:

Il citato comma è rivolto ai balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o alle logge rientranti all'interno dell'edificio e pertanto, non applicabile al caso in questione;

La veranda/tettoia in questione risulta un manufatto sanato come nuova costruzione tramite il Permesso di Costruire n. [REDACTED] e quindi in aggiunta al fabbricato originario (costituente per altro nuova superficie lorda di pavimento) necessariamente aperta al fine della corretta verifica dei rapporti aeroilluminanti degli ambienti retrostanti (così come attestato dalla documentazione fotografica allegata al citato PdC);

- considerato, sulla base di quanto dichiarato in merito al punto n. 1, che allo stato attuale, quanto rilevato in occasione del sopralluogo, si possa ritenere compatibile con le disposizioni delle vigenti norme in materia di installazione dei pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici;
- ritenuto invece necessario dover procedere, per quanto rilevato ai punti n. 2 e 3, ad ingiungere la demolizione sia della nuova porzione di muratura ritenuta, sulla base di quanto disposto dal DPR 380/01, intervento di nuova costruzione assoggettato alla previsioni dell'art. 31 del medesimo DPR, sia della chiusura mediante serramenti vetrati della veranda/tettoia esterna in quanto già sanata in modalità necessariamente "aperta", con precedente provvedimento n. [REDACTED] per garantire la corretta aeroilluminazione dei locali residenziali retrostanti;
- vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150, integrata e modificata con Legge 06.08.1967 n. 765 nonché il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;
- visto l'art. 31 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
- visto il vigente Piano di Governo del Territorio;
- visto il vigente Regolamento Edilizio;
- visto il D.L.vo 267/2000;
- visto l'art. 90 dello Statuto Comunale;



- visto il Decreto Sindacale n. 13 del 28.07.2023;

### INGIUNGE

- alla Sig.ra [REDACTED] residente a [REDACTED], in qualità di proprietaria degli immobili ed esecutrice delle opere rilevate;
- all' [REDACTED], con studio a [REDACTED], in qualità di progettista e direttore dei lavori delle opere di cui alla CILA [REDACTED];

ognuno per le rispettive competenze:

- la demolizione delle opere realizzate senza titolo abilitativo descritte all'interno della presente Ordinanza ai punti n. 2 e n. 3 entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, ripristinando così lo stato originario dei luoghi;

### EVIDENZIA

- che la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporterà sia la sanzione prevista dall'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01 così come introdotta dalla L. 164/14 sia l'intervento sostitutivo del Comune ai sensi dell'art. 41 del citato D.P.R..

E' fatto obbligo all'Ufficio di Polizia Municipale di verificare il rispetto della presente ordinanza.

Avverso alla presente ordinanza è possibile ricorrere entro 60 gg. al Tribunale Regionale Amministrativo.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE  
*Angelo SORMANI*